

**- ARTICOLO 6 -**  
**SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE**  
**ATTIVITA'.**

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

- a) barbieri e parrucchieri: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
- b) estetisti: mq. 14.

2. Per l'esercizio dell'attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

**- ARTICOLO 7 -**  
**IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**  
**IMPIEGATE.**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
- c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal SISP.

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, nel Centro Storico, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3 maggio 1990, n. 46.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex art.8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti, fino ad un'altezza di mt. 1,80, devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente. Tali lavandini vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere: dotati di acqua potabile; sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il barbiere o parrucchiere stesso. Questi, è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti: di asciugamani e biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio in attesa della disinfezione; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso che, gli schienali dei sedili siano muniti di appoggiatesta, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatiti B e C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso, gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 °C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- o) il confezionamento di prodotti che comportano miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- q) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
- r) le spugnette e gli aghi per l'attività di estetista devono essere monouso;
- s) i locali nei quali avvenga l'utilizzo di sostanze chimiche tabellate di cui all'allegato art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, devono presentare la possibilità di aerazione naturale diretta o in alternativa devono essere forniti di idoneo impianto di aspirazione che assicuri da quattro a sei ricambi/ora dell'area dell'ambiente;
- t) ai sensi della tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, del D.P.R. 482/75 e nonché delle circolari del Ministero della Sanità n. 46/1979 e n. 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi alle visite periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico di lavoro. E' a cura ed onere del datore di lavoro ottemperare a tale obbligo.

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L. R.13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

15. Ai titolari degli esercizi già esistenti, è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

#### - ARTICOLO 7 BIS -

### **REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI.**

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente titolo del Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, dettate dal presente titolo del Regolamento.

2. Le attività di barbiere e parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

3. Le attività di barbiere e parrucchiere possono essere consentite, ha richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

**- ARTICOLO 7 TER -**  
**REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE A DOMICILIO.**

1. Le attività disciplinate dal presente titolo del Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

- a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico del precedente art. 7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
- b) Impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art.7 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 14 devono essere rispettate.

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

**- ARTICOLO 7 QUATER -**  
**ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE.**

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.